



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 55/1 DEL 13.12.2017

Oggetto: Direttiva in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi del Sistema Regione. Legge n. 241/1990 e D.Lgs. n. 33/2013 .

Il Presidente, di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, evidenzia che negli ultimi anni, il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione si è costantemente e fortemente modificato producendo una significativa evoluzione dell'interazione tra i predetti soggetti. L'entrata in vigore di nuove norme che disciplinano la trasparenza nella Pubblica Amministrazione ha determinato la nascita di nuovi diritti per i cittadini e di nuovi obblighi in capo all'amministrazione.

Garantire il diritto alla conoscenza dell'operato della Pubblica amministrazione attraverso l'istituzione del diritto di accesso alle informazioni e ai documenti amministrativi ed il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo ha rappresentato un cambio di ruolo del cittadino.

Con l'inserimento nel nostro ordinamento di tale diritto, sin nelle sue più recenti articolazioni, il cittadino, singolo o associato, non è più considerato un soggetto passivo, bensì un alleato prezioso che, partecipando all'attività amministrativa della Pubblica Amministrazione, può vigilare sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, contribuendo in questo modo alla creazione delle condizioni utili alla realizzazione dell'interesse pubblico generale. Il diritto di accesso ai documenti, alla partecipazione al procedimento e alla trasparenza, nelle sue varie forme, quindi, è riconosciuto come diritto fondamentale del cittadino.

Il decreto legislativo n. 33/2013 ha ampliato gli obblighi di trasparenza in capo alle amministrazioni pubbliche ed ha introdotto l'istituto dell'accesso civico, dando al cittadino un ulteriore strumento di partecipazione attiva all'operato delle pubbliche amministrazioni.

Il D.Lgs. n. 97/2016 ha poi apportato sostanziali modifiche al predetto decreto con l'istituzione del diritto di accesso civico generalizzato. Con tali modifiche, come evidenziato anche dall'ANAC in sede di relazione alla bozza di decreto, "la trasparenza assume i contorni di un nuovo diritto di cittadinanza: l'accessibilità totale e gli open data costituiscono la moderna frontiera della democrazia partecipativa in cui i cittadini sono chiamati ad interagire con le istituzioni in maniera consapevole e responsabile".

Prima dell'entrata in vigore della riforma esistevano due forme di diritto di accesso:



- la prima regolata dalla legge n. 241/1990 (accesso documentale), che prevede l'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante, diretto, concreto e attuale, riferito al documento richiesto quale requisito fondamentale per poter accedere allo stesso (requisito soggettivo) e non ammette l'esercizio del diritto di accesso quale strumento per il controllo diffuso sull'operato delle pubbliche amministrazioni;
- la seconda, introdotta dal D.Lgs. n. 33/2013, (accesso civico semplice), che non prevede nessun tipo di requisito soggettivo ma è rivolta ad una ben definita categoria di documenti, ossia quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione ai sensi della normativa vigente.

La terza forma di diritto di accesso, introdotta con la riforma del 2016, prevede la possibilità di poter accedere, senza dover dimostrare l'interesse giuridico, a documenti, dati e/o informazioni "ulteriori" rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (accesso civico generalizzato), consentendo, in questo modo, forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Oltre le tre tipologie di accesso prevalenti sopra descritte occorre, al fine di rendere le disposizioni ancora più uniformi, considerare, nella Direttiva proposta all'approvazione della Giunta, anche le altre tipologie di accesso che riguardano campi specifici sia per quanto attiene ai tipi di documenti richiesti (elemento oggettivo) che ai soggetti che li richiedono (elemento soggettivo) quali, l'accesso alle informazioni ambientali, l'accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche, l'accesso ai propri dati personali e l'accesso da parte dei componenti degli Organi Politici. Il Presidente, di concerto con l'Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, al fine di assicurare l'ottimale applicazione delle diverse fattispecie di diritto d'accesso, in maniera univoca e uniforme da parte dell'intero Sistema Regione di cui alla L.R. n. 24/2014, ed in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, propone di adottare una direttiva che ne disciplini le diverse modalità di esercizio.

I proponenti evidenziano al riguardo la necessità che la struttura della Regione Autonoma della Sardegna, così come delineata dalla L.R. n. 24/2014, assicuri un comportamento univoco nella gestione del predetto diritto, orientata alla massima estensione del diritto alla conoscenza dell'operato della pubblica amministrazione, tale da garantire al cittadino uniformità interpretativa della normativa citata anche al fine di prevenire interpretazioni restrittive contribuendo in tal modo a ridurre l'insorgere di controversie in materia di diritto di accesso.



Il Presidente, di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, propone quindi che la direttiva in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante, si applichi a tutti gli Organismi del Sistema Regione e che le diverse disposizioni sul diritto di accesso, eventualmente adottate dai predetti Organismi a seguito del D.Lgs. n. 97/2016, vadano disapplicate dalla data di pubblicazione della presente deliberazione. Si propone inoltre l'abrogazione della parte del Decreto del Presidente della Regione n. 80 del 4 giugno 2004 di seguito indicata:

- Capo I, "il diritto di accesso alle informazioni, agli atti, e ai documenti".

Il Presidente propone inoltre di adottare, a corollario della predetta direttiva, le linee guida sui costi di riproduzione di copie dei documenti, sia digitali che cartacei, oggetto delle richieste di accesso e che tutte le disposizioni relative ai costi di riproduzione di copie dei documenti, sia digitali che cartacei siano disapplicate dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

A tale proposito il Presidente evidenzia che i capitoli di entrata sia delle singole strutture dell'Amministrazione regionale che degli Organismi del Sistema Regione siano aggiornati annualmente a cura di ciascuna struttura e pubblicati nei rispettivi siti istituzionali sotto la voce dedicata al diritto d'accesso in home page a corollario della direttiva sull'accesso.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, acquisito il parere favorevole di legittimità del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Sardegna

DELIBERA

- di approvare la Direttiva contenente le disposizioni organizzative per il Sistema Regione in materia di diritto di accesso, Allegato 1;
- di approvare la direttiva sui costi di riproduzione di copie di documenti sia in formato digitale che cartaceo, Allegato 2;
- di stabilire che nell'home page dei siti istituzionali degli Organismi che compongono il Sistema Regione di cui alla L.R. n. 24/2014, siano pubblicate la direttiva contenente le disposizioni organizzative in materia di diritto di accesso, le linee guida sui costi di riproduzione di copie dei



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 55/1
DEL 13.12.2017

documenti, sia digitali che cartacei, oggetto delle richieste di accesso corredate dell'indicazione dei rispettivi capitoli di entrata sia delle singole strutture dell'Amministrazione regionale che degli Organismi del Sistema Regione siano aggiornati annualmente a cura di ciascuna struttura;

- di stabilire che la presente deliberazione si applichi a tutti gli Organismi del Sistema Regione, di cui alla L.R. n. 24/2014, e che le diverse disposizioni sul diritto di accesso, eventualmente adottate dai predetti Organismi, a seguito del D.Lgs. n. 97/2016, vadano disapplicate dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;
- di abrogare il capo I del Decreto del Presidente della Regione n. 80 del 4 giugno 2004;
- di disapplicare tutte le disposizioni precedentemente adottate relative ai costi di riproduzione di copie dei documenti, sia digitali che cartacei dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru